

Tribunale Ordinario di Cagliari

Sezione I civile

ASTE GIUDIZIARIE®
DECRETO

Il Giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza di revoca della vendita,

lette le note depositate dal creditore,

rilevato che il creditore IFIS NPL 2021-1 SPV S.R.L. non ha depositato nessuna dichiarazione di cessione né altri atti volti a dimostrare la titolarità del credito vantato;

rilevato infatti che la nota del 12.12.2024 contiene esclusivamente la precisazione del credito in € 40.050,53 (comprensivo di capitale, interessi e spese), mentre nella nota del 13.12.2024 si rimanda ai "contratti di cessione con elenchi omissati" e alle "dichiarazioni di cessione notificati al debitore", che tuttavia non risultano allegate;

ritenuto quindi che non vi sia la prova della titolarità del credito, posto che il creditore è esonerato dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce nell'operazione di cessione in blocco solo se nell'avviso pubblicato in G.U. vi siano indicazioni sufficientemente precise da consentire la riconduzione del credito azionato tra quelli compresi nell'operazione in blocco, ma nel caso di specie non emerge chiaramente che il credito nei confronti dell'esecutato sia ricompreso tra quelli oggetto delle varie cessioni;

osservato che il G.E. ha chiesto al creditore il deposito delle dichiarazioni di cessione proprio al fine di superare tale incertezza e che il creditore avrebbe dovuto depositare nei termini assegnati almeno la dichiarazione di cessione della cedente IFIS NPL INVESTING S.p.A. (già IFIS NPL S.P.A) e chiedere tempestivamente una proroga per il deposito delle altre dichiarazioni di cessione del credito;

ritenuto pertanto che allo stato non sia possibile affermare che il creditore sia titolare del credito né che abbia la legittimazione attiva per stare in giudizio;

rilevato che, come noto, il mancato rispetto di un termine ordinatorio assegnato dal Giudice, di cui non sia stata chiesta tempestivamente la proroga, produce i medesimi effetti del mancato rispetto di un termine perentorio;

rilevato che risulta l'intervento di ██████████, cessionario di FINDOMESTIC BANCA SPA, che ha precisato il proprio credito in € 15.537,69;

rilevato tuttavia che il creditore cessionario, nell'atto di costituzione del 15.07.2020, ha allegato il contratto di cessione, ma non risulta allegato il c.d. All. A, che contiene l'elenco dei crediti ceduti, per cui non è dato comprendere se è stato ricompreso anche il credito vantato nei confronti dell'esecutato derivante dal decreto ingiuntivo n. 2182/2004;

rilevato altresì che nel contratto la cessione è stata sospensivamente condizionata al pagamento del prezzo di acquisto e che non risulta depositata la clausola di avveramento della condizione;





rilevato inoltre che non è dato comprendere se la cessione è stata notificata al debitore e se questi ha nelle more corrisposto quanto dovuto alla Findomestic;



ritenuto pertanto che vi sia incertezza sulla titolarità del credito in capo a [REDACTED]

REVOCA

la vendita prevista per il 17.12.2024;



ASSEGNA



Il termine del 30.1.2025 per il deposito della dichiarazione di cessione del credito da parte della Findomestic spa o di ogni altro documento necessario a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.

FISSA



Per l'adozione dei provvedimenti opportuni l'udienza del 18.2.2025 ore 12.00.



Si comunichi.

Cagliari, 16/12/2024



Il Giudice dell'Esecuzione

dott.ssa Silvia COCCO

